



Milano, 20 agosto 2010

CIRCOLARE N. 14

Alle SOCIETA' della
LNP SERIE A
LORO SEDI

MISURE PER LA TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE GARE

In considerazione della indubbia rilevanza che riveste la materia in oggetto, non solo ai fini dell'indispensabile opera di prevenzione e contrasto dei fenomeni di violenza, malcostume, volgarità e discriminazione razziale e territoriale all'interno degli stadi, ma anche per la prevenzione di possibili sanzioni disciplinari in capo alle Società, invitiamo queste ultime a **moltiplicare gli sforzi nelle attività di prevenzione, vigilanza, educazione e informazione rivolte ai tifosi.**

In particolare:

MISURE PREVENTIVE CONTRO L'ESPOSIZIONE NEGLI STADI DI STRISCIONI INNEGGIANTI A FORME DI VIOLENZA

(Determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n. 14 dell'8 marzo 2007)

E' vietato introdurre negli stadi striscioni, bandiere o qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato.

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE

Gli striscioni e/o le bandiere contenenti scritte a sostegno della propria squadra potranno essere esposti negli stadi previa richiesta di autorizzazione da inoltrarsi alla società organizzatrice almeno 7 giorni prima della gara.

Tale richiesta dovrà specificare:

- le generalità complete del richiedente;
- le dimensioni e il materiale degli striscioni/bandiere;

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

20124 Milano - Via Rosellini, 4 - Tel. +39.02.69910.1r.a. - Fax +39.02.69010091
C.F. e P. IVA 06637550960 - e-mail: segreteria@lega-calcio.it



ALTRO MATERIALE INTRODOTTO

- 1) E' vietato introdurre all'interno dello stadio tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora.
- 2) E' inoltre vietato introdurre sistemi per l'emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all'incolumità di tutti i soggetti presenti nell'impianto (Determinazione 14 del 17 marzo 2010).
- 3) Tutto il materiale introdotto dovrà essere sottoposto ad accurato esame selettivo, sia da parte delle Forze dell'Ordine, sia di addetti della Società ospitante.
- 4) I rappresentanti della Società ospitante, assistiti da appartenenti alle Forze dell'Ordine, dovranno effettuare le seguenti accurate verifiche all'interno stadio:
 - a) prima dell'ora fissata per l'ingresso del materiale delle tifoserie, per accertare che non vi sia già materiale introdotto clandestinamente in precedenza;
 - b) mezz'ora prima dell'inizio della gara per far rimuovere eventuale materiale non regolamentare introdotto ed esposto con manovre elusive dei controlli e della sorveglianza.

In particolare, si dovrà impedire l'ingresso negli stadi di:

- striscioni con parole, frasi, simboli, disegni o altro non volti ad incitare direttamente la propria squadra, ma ad offendere qualunque soggetto (Società, calciatori, dirigenti, arbitri, sostenitori, ecc.) o comunque violenti, volgari o discriminatori;
- striscioni con parole o frasi di contenuto equivoco, non immediatamente comprensibile, che potrebbero essere modificate all'interno dello stadio in messaggi di tono offensivo mediante tagli, anagrammi o trasposizioni di parole;
- striscioni, lenzuola, panni, cartoni o pannelli in bianco che potrebbero essere successivamente scritti;
- bandiere o striscioni con simboli politici, particolarmente nei casi in cui si intuisca che verrebbero usati a scopo provocatorio nei confronti di calciatori o sostenitori avversari;
- bombolette o barattoli di vernice o altro materiale atto a scrivere su carta e stoffa.

ALTRE MISURE A TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO E/O DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE GARE

- **Alle società è fatto divieto di contribuire**, con interventi finanziari o con altre utilità, **alla costituzione e al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri**

sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente (art. 12, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva).

- **Le società sono tenute all'osservanza delle norme** e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità **in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso**, nonché di **ogni altra disposizione di pubblica sicurezza** relativa alle gare da esse organizzate (art. 12, comma 2, Codice di Giustizia Sportiva).
- **Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico** sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio (art. 62, comma 2, NOIF).
- **È vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori** (art 62, comma 2 bis, NOIF).
- **Le società hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere e che durante la gara si verifichino cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori, nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori** (art 62, comma 3, NOIF).
- **Il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio**, designato dal Ministero dell'Interno, il quale rileva **uno o più striscioni esposti dai tifosi, cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria costituenti fatto grave**, ordina all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di **non iniziare o sospendere la gara** (art 62, comma 6, NOIF).
- **L'arbitro deve astenersi dal far iniziare o dal far proseguire la gara**, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della inco-

luminà propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, **anche a seguito del lancio di oggetti, dell'uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere** (art. 64, comma 2, NOIF).

- **È fatto obbligo all'arbitro di astenersi dal dare inizio o dal far proseguire la gara**, qualora, anche al di fuori del verificarsi dei fatti o delle situazioni previste al precedente comma, si siano **introdotte nel recinto di gioco persone la cui presenza non sia consentita dalle disposizioni federali** (art. 64, comma 3, NOIF).
- Sono tuttora in vigore le disposizioni del Ministero dell'Interno per cui *“i signori questori dovranno impartire direttive al dirigente preposto al servizio di ordine pubblico di assumere ogni consentita iniziativa, non escluso l'ordine di sospensione ovvero di non avvio della partita, laddove il verificarsi di incidenti gravi prima del suo inizio, sia pure all'esterno o lontano dall'impianto sportivo, possa far ritenere verosimile il reiterarsi degli stessi all'interno dello stadio con conseguente esposizione a rischio degli altri spettatori, degli atleti, degli addetti allo svolgimento della gara e degli appartenenti alle forze di polizia” (CU FIGC n. 206/A del 19 aprile 2005).*
- **Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all'interno dell'impianto sportivo**, da uno o più dei propri sostenitori, se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone (art. 14, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva).
- **Le società sono responsabili per l'introduzione o l'esibizione** negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di **disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione** (art. 11, comma 3, Codice di Giustizia Sportiva), nonché per **l'introduzione o utilizzazione di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza** (art. 12, comma 3, Codice di Giustizia Sportiva).
- **Le società sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione** (art. 11, comma 3, Codice di Giustizia Sportiva) o comunque **oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza** (art. 12, comma 3, Codice di Giustizia Sportiva).
- **La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione** (ad eccezione di fatti o situazioni, imputabili ad ac-

compagnatori ammessi nel recinto di gioco o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o entrambe le società), è punita con la **perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3** o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art.1, comma 1, del CGS (art. 17, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva).

- Prima dell'inizio della gara, **le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di comportamenti discriminatori** (art. 11, comma 5, Codice di Giustizia Sportiva) o di **fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio** (art. 12, comma 4, Codice di Giustizia Sportiva).
- **La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 del Codice di Giustizia Sportiva** se ricorrono congiuntamente **tre delle seguenti circostanze** (art. 13, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva):
 - a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, **modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire** comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;
 - b) la società ha concretamente **cooperato con le forze dell'ordine** e le altre autorità competenti per l'**adozione di misure** atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per **identificare** i propri sostenitori responsabili delle violazioni;
 - c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per **rimuovere** disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per **far cessare** i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;
 - d) **altri sostenitori hanno chiaramente manifestato** nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria **dissociazione** da tali comportamenti;
 - e) non vi è stata omessa o insufficiente **prevenzione e vigilanza** da parte della società.
- **La società, inoltre, può non rispondere o rispondere in forma attenuata per fatti violenti commessi dai propri sostenitori** in occasione della gara se sussiste **una delle circostanze di cui alle lettere a) e b)** del punto precedente (art. 14, comma 5, Codice di Giustizia Sportiva).
- **Infine, la responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 del Codice di Giustizia Sportiva è attenuata** se la società prova la sussistenza di **alcune delle circostanze** elencate al comma 1 dell'articolo 13 (art. 13, comma 2, Codice di Giustizia Sportiva).

STEWARDING

- In base al Decreto del Ministero dell'Interno 8/8/2007 in materia di "Stewarding", **le società organizzatrici delle competizioni sportive sono responsabili dei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori e alla verifica del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto**, attraverso propri addetti (gli "steward"). Tali servizi sono svolti sotto la vigilanza del Gruppo Operativo Sicurezza, nonché degli ufficiali di pubblica sicurezza designati, i quali assicurano gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego delle Forze di Polizia.
- Le Società sono, pertanto, invitate ad improntare tali attività alla massima cooperazione con le Forze dell'Ordine e al massimo impegno nelle attività di prevenzione dei comportamenti violenti, offensivi, discriminatori o comunque potenzialmente pericolosi, anche attraverso la diffusione all'interno dello stadio, prima dell'inizio delle gare e durante l'intervallo delle stesse, di un idoneo messaggio visivo (laddove possibile) e/o sonoro, che richiami le presenti norme e avverta il pubblico delle sanzioni previste a carico delle società in conseguenza di fatti violenti commessi dai propri sostenitori, anche fuori dallo stadio (cfr. Allegato 1, bozza di testo da personalizzare e completare a cura delle società).

VENDITA BIGLIETTI

(Determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n. 16 del 21 febbraio 2008)

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Al fine di consentire una più efficace gestione della vendita dei biglietti, si ricorda che l'Osservatorio Nazionale sulla Manifestazioni Sportive, nelle riunioni settimanali, prenderà in esame e valuterà tutte le gare che avranno luogo dalla data della riunione sino a due settimane dopo.

Su richiesta della Lega, potranno essere oggetto di valutazione da parte dell'Osservatorio anche incontri in programma in date successive, per i quali, stante la rilevante partecipazione di pubblico attesa, si ritiene che la vendita dei biglietti debba iniziare con particolare anticipo.

Nel caso di gare per le quali siano previste restrizioni nella vendita dei biglietti, **le società interessate potranno iniziare la relativa commercializzazione dei titoli solo dopo che le rispettive prefetture avranno notificato loro i provvedimenti di competenza.**

BIGLIETTI AI TIFOSI OSPITI

E' ribadita la **moratoria** sulla vendita e/o cessione dei titoli di accesso al settore ospiti dalle **ore 19.00 del giorno precedente** la gara.

Di conseguenza, anche per non precludere il diritto dei singoli cittadini di assistere agli incontri di calcio ed evitare che tifosi sprovvisti di tagliando possano giungere nella città ospitante, con riflessi negativi sotto il profilo dell'ordine pubblico, la società che organizza l'evento sportivo deve garantire la prevendita dei tagliandi di accesso per i tifosi ospiti **almeno 5 giorni prima** dello svolgimento della gara, avendo cura di adottare tutti gli accorgimenti volti a rendere agevole l'acquisto dei biglietti da parte dei supporter (es. vendita on-line, ovvero punti vendita nella città da cui origina la trasferta).

La mancata predisposizione di misure finalizzate a dare attuazione a quanto precede sarà considerata dall'Osservatorio alla stregua di una **"carenza organizzativa"** della società, ai fini dell'attribuzione di un livello di rischio all'incontro.

TESSERA DEL TIFOSO

Si richiamano tutte le società al massimo rispetto di quanto contenuto nelle linee guida di realizzazione del programma "Tessera del Tifoso" (*come da Determinazione n. 29 del 5 luglio 2010*). In particolare ribadiamo che:

- dall'inizio della campagna abbonamenti per la stagione 2010/2011, le Società sportive dovranno rilasciare l'**abbonamento** ai soli possessori della tessera del tifoso. Nelle more del rilascio, potrà essere garantito un titolo provvisorio che consenta l'accesso allo stadio, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 15 agosto 2009;
- dall'inizio del Campionato 2010/2011, l'accesso ai **settori ospiti** sarà riservato ai soli possessori della Tessera del Tifoso.

Si raccomanda infine alle Società di:

- **promuovere il Programma** tra i propri sostenitori, anche attraverso la realizzazione di Servizi Clienti e Pagine Web dedicate che forniscano informazioni sull'iniziativa e i relativi vantaggi per i sottoscrittori;
- **diffondere adeguato materiale informativo** con tutte le notizie utili sulle modalità di funzionamento del programma, i motivi di esclusione e il trattamento dei dati personali;
- **assicurare il necessario collegamento con la Questura** per l'accertamento dei motivi ostativi al rilascio della Tessera, con le modalità previste dal Decreto del Ministro dell'Interno del 15 agosto 2009;
- **prevedere al proprio interno la creazione di una specifica unità organica** (ufficio, dipartimento, area funzionale) dedicata ai rapporti con i tifosi- Costumer Servi-

ce/Area Relazioni con i Tifosi -, per favorire un effettivo coinvolgimento dei sostenitori maggiormente fidelizzati nella vita della società stessa.

COMUNICAZIONI AI TIFOSI

Le società sono altresì invitate a **comunicare ai propri tifosi**, utilizzando ogni possibile canale di diffusione, i **punti vendita e/o le modalità per l'acquisto dei biglietti per le trasferte**, invitando costantemente durante la stagione gli stessi a non recarsi in trasferta senza avere preventivamente acquistato il biglietto per lo stadio.


In particolare, si richiede che, in occasione di ogni partita, venga diffuso attraverso gli altoparlanti e, ove possibile, anche i display dello stadio l'annuncio destinato ai sostenitori di casa e qui riportato come **Allegato 2**.

PREZZO SETTORE OSPITI

Si ricorda, infine, la delibera del Consiglio di Lega del 7 febbraio 2005 che proibisce di vendere ai tifosi ospiti **biglietti a prezzo maggiorato** rispetto a quello applicato all'analogo settore destinato ai tifosi locali.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Brunelli



ALLEGATO 1

BOZZA DI TESTO PER COMUNICAZIONE AI TIFOSI

LA SOCIETÀ RICORDA AI TIFOSI CHE:

E' VIETATO INTRODURRE E/O UTILIZZARE NEGLI STADI MATERIALE PIROTECNICO DI QUALSIASI GENERE, SISTEMI PER L'EMISSIONE DI RAGGI LUMINOSI, STRUMENTI ED OGGETTI COMUNQUE IDONEI AD OFFENDERE.

E' VIETATO ESPORRE ALL'INTERNO DELLO STADIO STRISCIONI E QUALSIASI ALTRO MATERIALE AD ESSI ASSIMILABILE, SE NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI.

E' VIETATO INTRODURRE ALL'INTERNO DELLO STADIO TAMBURI ED ALTRI MEZZI DI DIFFUSIONE SONORA

E' VIETATO EFFETTUARE CORI, GRIDA E OGNI ALTRA MANIFESTAZIONE COMUNQUE ESPRESSIONE DI VIOLENZA O DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE O TERRITORIALE.

LA SOCIETA' RICORDA CHE LO SCAVALCAMENTO DELLE BARRIERE E L'INVASIONE DI CAMPO, PRIMA, DURANTE E DOPO LA PARTITA, POSSONO COMPORTARE LA SOSPENSIONE DELLA STESSA, CON CONSEGUENTE SCONFITTA PER 0-3 DELLA SOCIETA' RITENUTA OGGETTIVAMENTE RESPONSABILE.

SI RICORDA AI TIFOSI CHE LA SOCIETÀ RISPONDE PER I FATTI VIOLENTI COMMESSI IN OCCASIONE DELLA GARA DA UNO O PIÙ DEI PROPRI SOSTENITORI, ANCHE FUORI DELLO STADIO, E CHE TALE RESPONSABILITÀ PUÒ COMPORTARE ANCHE LA SQUALIFICA DEL CAMPO.

ALLEGATO 2

SI RICORDA CHE, PER DISPOSIZIONI VIGENTI, I BIGLIETTI DEI SETTORI RISERVATI AGLI OSPITI NON POSSONO ESSERE VENDUTI IL GIORNO DELLA PARTITA.

I TIFOSI DEL/DELLA CHE INTENDONO RECARSI A PER LA PARTITA POTRANNO ACQUISTARE I BIGLIETTI PRESSO LE RIVENDITE AUTORIZZATE DIO I BOTTEGHINI DELLO STADIO DI ...(sede della gara)... FINO A 24 ORE PRIMA DELLA GARA E SOLO SE IN POSSESSO DELLA TESSERA DEL TIFOSO

E' ASSOLUTAMENTE SCONSIGLIATO VIAGGIARE SENZA AVERE PREVENTIVAMENTE ACQUISTATO IL BIGLIETTO DELLA PARTITA.